

## ALLEGATO I

**Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto**

**Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006**

**Stato membro**

*Italia*

**Regione** (specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale)

*Lombardia*

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale**

(Indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).

*Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione" dalla malattia vescicolare dei suini – Indennizzi per mancato reddito (D.G.R. n. 6395 del 27/12/2007)*

**Base giuridica** (Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale)

- *Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6395 del 27/12/2007 "Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione" dalla malattia vescicolare dei suini";*
- *Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, "Norme per gli interventi regionali in agricoltura", art. 17 "interventi sugli abbandoni ed abbattimenti";*
- *Decreto della D.G. Sanità 26/06/2007 n. 6929 "Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia", punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;*
- *Decreto della D.G. Sanità 27/08/2007 n. 9348 "Sostituzione dell'allegato 2 del D.D.S n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino";*
- *provvedimento della D.G. Sanità prot. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 "Malattia Vescicolare dei suini – intervento straordinario";*

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto**

**individuale concesso alla società** (importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrata, l'importo (massimo) del credito garantito.)

*10 milioni di Euro*

**Intensità massima dell'aiuto** (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile).

*Fino al 100%*

**Data di applicazione** (indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale).

*Dal 01/02/2008*

**Durata del regime o dell'aiuto individuale** (indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese) dell'ultima rata da versare).

*Fino al 31/12/2008*

**Obiettivo dell'aiuto** (E' inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo [articoli da 4 a 17] è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale).

*Compensazione dei danni causati dall'epizoozia.*

*Si utilizza l'art. 10 del regolamento 1857/2006.*

*E' prevista la concessione di un contributo per indennizzo del danno ritenuto ammissibile dovuto al periodo di fermo sanitario od all'abbattimento dei capi per sovraffollamento per motivi di benessere animale o per motivi di prevenzione nella diffusione della malattia.*

*I periodi di fermo sanitario dell'attività d'allevamento per motivi sanitari e il numero di capi presenti ed abbattuti, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.*

*Il mancato reddito sarà riconosciuto in forma differenziata per gli allevamenti in stamping out (2 km dai focolai) in cui si è avuto l'abbattimento degli animali ed il fermo aziendale, e gli allevamenti nella zona tampone (da 2 a 3 km dai focolai) per i quali vi è un divieto di movimentazione degli animali che comporta maggiori costi di mantenimento e deprezzamento del valore commerciale.*

*Quindi:*

- *per le aziende colpite o sospette di contaminazione che ricadono nella parte interna (2 km) della zona di protezione (stamping-out) l'indennizzo sarà concesso per il periodo di vuoto sanitario disposto dalle autorità sanitarie competenti, e fino ad un massimo di 6 mesi. Per gli allevamenti da riproduzione sarà riconosciuto l'indennizzo per tutto il periodo di fermo aziendale disposto dalle autorità sanitarie. Per gli allevamenti da ingrasso sarà riconosciuto l'indennizzo calcolato in base ai giorni di fermo (a decorrere dal 30° giorno di messa in vuoto sanitario) per il margine lordo RICA.*
- *per le aziende che ricadono nella parte esterna (da 2 a 3 km) della zona di protezione non verranno conteggiati i riproduttori e verrà considerato il periodo di fermo obbligatorio degli animali limitatamente agli animali potenzialmente invenduti. Per gli allevamenti a ciclo chiuso e da ingrasso l'aiuto concedibile è parametrato sull'effettivo deprezzamento commerciale. Per gli allevamenti a ciclo aperto verrà utilizzato lo stesso metodo calcolando però i giorni di fermo obbligatorio della movimentazione a decorrere dal 30° giorno di messa in zona di protezione. Qualora l'allevamento debba procedere all'abbattimento e alla distruzione dei capi per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o di prevenzione nella diffusione della malattia (accertate dalle autorità sanitarie competenti), è previsto il contributo del valore di mercato (tabelle ISMEA) e il rimborso delle spese di abbattimento e distruzione.*

*Il contributo erogabile è calcolato in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), e in base ai prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 02/06/1988, n. 218, relativi alla settimana riferita all'ordinanza dell'Autorità Sanitaria di riferimento.*

**Settore o settori interessati** (indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio, suini/pollame) o vegetale (ad esempio, mele/pomodori) di cui trattasi.  
*Allevamenti suinicoli*

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto**

*Regione Lombardia – Direzione Generale agricoltura – Via Pola, 12/14 – 20124 Milano*

**Sito Web** (indicare il sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto).

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)

**Altre informazioni**

*Il Dirigente della Struttura  
Raccordo con le Politiche Nazionali e Comunitarie  
Dr.ssa Enrica Gennari*

